



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2014, n. 264, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo, in tutto il territorio nazionale, di start-up innovative;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 3, del predetto decreto ministeriale, che prevede che, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia in qualità di soggetto gestore e l'Associazione bancaria italiana (ABI), le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni di investimento di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto, possono essere erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate e con modalità stabilite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico 10 dicembre 2014, n. 68032, con la quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del suddetto decreto ministeriale, sono fornite ulteriori specificazioni in merito ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili alle agevolazioni, nonché a modalità, forme e termini di presentazione delle domande, criteri e iter di valutazione, caratteristiche del contratto di finanziamento e modalità, tempi e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;

Vista la convenzione stipulata in data 28 aprile 2015 tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e l'Associazione bancaria italiana (ABI) per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente finalizzato all'erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- b) “*decreto*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2014, n. 264, recante il riordino



degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo, in tutto il territorio nazionale, di start-up innovative;

c) “*circolare*”: la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico 10 dicembre 2014, n. 68032, con la quale, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del *decreto*, sono fornite ulteriori specificazioni in merito ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili alle agevolazioni, nonché a modalità, forme e termini di presentazione delle domande, criteri e iter di valutazione, caratteristiche del contratto di finanziamento e modalità, tempi e condizioni per l’erogazione delle agevolazioni;

d) “*convenzione*”: la convenzione stipulata in data 28 aprile 2015 tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia e l’Associazione bancaria italiana (ABI) per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente finalizzato all’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, pubblicata nel sito dell’ABI all’indirizzo <https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Convenzioni-CC-vincolati/Smart-Start-Italia.aspx?LinkFrom=Imprese>;

e) “*banca convenzionata*”: la banca che aderisce alla *convenzione*, inserita nella lista pubblicata e aggiornata dall’ABI e dal Ministero nei rispettivi siti internet;

f) “*conto corrente vincolato*”: il conto corrente disciplinato dalla *convenzione*, aperto esclusivamente presso una *banca convenzionata*, da utilizzare nel caso di scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate;

g) “*Soggetto gestore*”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia.

Art. 2.

(Disposizioni generali sull’erogazione delle agevolazioni relative al programma di investimento)

1. L’erogazione da parte del *Soggetto gestore* delle agevolazioni di cui al *decreto* avviene sulla base di un contratto di finanziamento tra il *Soggetto gestore* e la società beneficiaria, che ne disciplina modalità e tempi.

2. Le erogazioni sono effettuate sulla base delle richieste avanzate dalla società beneficiaria in relazione a titoli di spesa, inerenti alla realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, anche singoli e il cui importo sia almeno pari al 20 per cento dell’investimento ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione relativa all’ultima quota rendicontata.

3. Le imprese beneficiarie, limitatamente alle spese di acquisizione dei beni di cui all’articolo 5, comma 3, del *decreto*, possono optare, con riferimento all’intero programma di investimento e senza possibilità di modificare la scelta effettuata, per una delle due modalità di erogazione delle agevolazioni di seguito riportate:

a) erogazione sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate, secondo le modalità stabilite nel presente decreto e sulla base di quanto previsto dalla *convenzione*;



b) erogazione per stati d'avanzamento, sulla base di fatture d'acquisto quietanzate, con eventuale richiesta di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione.

4. La modalità di erogazione di cui al comma 3, lettera a), prevede che le agevolazioni siano erogate prima che la società beneficiaria abbia provveduto al pagamento dei fornitori dei beni di investimento. I pagamenti delle relative fatture sono effettuati tramite il *conto corrente vincolato* di cui al comma 5, a seguito del versamento sullo stesso conto delle somme a carico della società beneficiaria e delle agevolazioni erogate dal *Soggetto gestore*.

5. La modalità di erogazione di cui al comma 3, lettera a), prevede, altresì, che la società beneficiaria apra un *conto corrente vincolato* presso una *banca convenzionata* prescelta tra quelle di cui all'elenco riportato nei siti del Ministero (www.mise.gov.it) e dell'ABI (www.abi.it). Per l'apertura, la gestione e la tenuta del *conto corrente vincolato* si rinvia a quanto previsto dalla *convenzione*, in particolare agli articoli 3 e 4. La società beneficiaria è tenuta a conferire alla *banca convenzionata* presso la quale è stato aperto il *conto corrente vincolato* mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili, redatto in conformità all'Allegato B alla *convenzione* e ad assicurare la disponibilità sul medesimo conto delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione.

6. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata secondo quanto disposto al punto 13 della *circolare*.

Art. 3.

(Erogazione delle agevolazioni relative al programma di investimento sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate)

1. Con riferimento alla modalità di erogazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), la società beneficiaria può presentare richiesta di erogazione mediante la compilazione, in formato digitale e utilizzando la procedura informatica di cui al punto 5.7 della *circolare*, della modulistica resa disponibile dalla suddetta procedura, unitamente a:

a) estratto conto che attesti la presenza sul *conto corrente vincolato* di una disponibilità finanziaria pari alla quota non coperta dalle agevolazioni del valore dei beni di investimento ammissibili oggetto della richiesta di erogazione e dell'IVA relativa ai beni stessi;

b) documentazione di spesa (fatture): i titoli di spesa devono riportare, anche mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "Spesa di investimento di €..... presentata per l'erogazione del _____ (primo, secondo, ..., ultimo) SAL relativo al progetto SSI_____ (riportare identificativo della pratica) agevolato ex D.M. 24 settembre 2014 Smart&Start Italia";

c) elenco dei titoli di spesa, dei fornitori e dei relativi codici IBAN;

d) indicazione del codice IBAN di un conto corrente della società beneficiaria, diverso dal *conto corrente vincolato*, su cui può essere accreditata la quota parte di disponibilità finanziarie, già versate dalla società beneficiaria sul *conto corrente vincolato*, correlata alle eventuali fatture che



dovessero risultare, a seguito delle verifiche del *Soggetto gestore*, in tutto o in parte non ammissibili;

e) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie.

2. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, il *Soggetto gestore* provvede a:

a) effettuare le verifiche di cui ai punti 13 e 15 della *circolare* ed erogare l'agevolazione sul *conto corrente vincolato* della società beneficiaria;

b) comunicare tempestivamente, e comunque in data non successiva a quella di erogazione della somma spettante sul *conto corrente vincolato*, il nulla-osta a procedere alla *banca convenzionata* presso la quale è stato aperto il *conto corrente vincolato* e trasmettere l'elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:

1) riferimenti identificativi delle fatture da pagare e dei relativi importi;

2) codice IBAN dei fornitori;

3) nel caso di fatture ritenute in tutto o in parte non ammissibili, codice IBAN della società beneficiaria con indicazione dell'importo da accreditare in restituzione delle risorse finanziarie di competenza della società beneficiaria già versate sul *conto corrente vincolato* a valere su fatture risultate essere, a seguito dei controlli del *Soggetto gestore*, in tutto o in parte non ammissibili.

3. Anche a fronte di una mancata erogazione del finanziamento agevolato per impedimenti di carattere amministrativo, il *Soggetto gestore* darà comunque comunicazione alla *banca convenzionata*, una volta effettuate le necessarie verifiche, del nulla-osta a procedere al pagamento dei fornitori dei beni di investimento ritenuti ammissibili, indicando importi e IBAN, a condizione che la società beneficiaria assicuri, mediante trasmissione dell'estratto conto, la disponibilità sul *conto corrente vincolato* dell'intera somma necessaria al pagamento dei fornitori.

4. Nel caso in cui gli impedimenti di cui al comma 3 siano superati, il *Soggetto gestore*, verificato l'effettivo pagamento delle fatture da parte della società beneficiaria, che allo scopo è tenuta a darne tempestiva evidenza attraverso la trasmissione via PEC al *Soggetto gestore* di copia dell'estratto conto, dispone l'erogazione dell'agevolazione sul conto corrente della società beneficiaria di cui al comma 1, lettera d).

5. Qualora la società beneficiaria, per errore materiale, versi sul conto corrente vincolato somme eccedenti rispetto a quelle necessarie alla copertura della quota di mezzi propri di propria competenza in rapporto al singolo stato di avanzamento lavori, la *banca convenzionata* può procedere, anche prima della conclusione dell'investimento, alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione del nulla osta del *Soggetto gestore*, trasmesso per conoscenza anche alla società beneficiaria.

6. La società beneficiaria può richiedere al *Soggetto gestore* il pagamento anticipato di specifici fornitori, a valere sui fondi propri, da far confluire sul *conto corrente vincolato*, nelle more



dell'erogazione dell'agevolazione spettante, secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 2, della *convenzione*. Altresì, la *banca convenzionata* può concedere alla società beneficiaria un finanziamento bancario per la copertura finanziaria, totale o parziale, della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato, secondo quanto indicato all'articolo 7 della *convenzione*.

7. A conclusione dell'investimento, utilizzando le procedure informatiche di cui al sito www.smartstart.invitalia.it, la società beneficiaria presenta, entro 30 giorni dall'erogazione da parte del *Soggetto gestore* dell'ultima quota del finanziamento e pena la revoca delle agevolazioni, l'estratto del *conto corrente vincolato* relativo all'intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell'ultima quota del finanziamento. Contestualmente, la società beneficiaria trasmette via PEC al *Soggetto gestore* copia della richiesta di chiusura del *conto corrente vincolato* e di restituzione delle eventuali somme eccedenti ivi depositate.

8. La *banca convenzionata* procede alla chiusura del *conto corrente vincolato* e alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di una comunicazione del *Soggetto gestore* attestante l'avvenuta realizzazione del programma d'investimento. Entro 15 giorni dalla chiusura del *conto corrente vincolato* la società beneficiaria trasmette via PEC al *Soggetto gestore* la documentazione relativa alla chiusura del *conto corrente vincolato*.

Art. 4.

(Controlli e ispezioni)

1. La modalità di erogazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), compiuta tramite il *conto corrente vincolato*, non può essere sospesa per l'effettuazione di eventuali ispezioni in loco. Ai fini del rispetto dei tempi massimi di erogazione necessari al corretto funzionamento del predetto conto, il *Soggetto gestore* programma opportunamente tali eventuali verifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico e della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2015

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.